



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

COMUNE
DI
FINALE EMILIA



Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti	6
Articolo 4 - Rifiuti speciali e rifiuti urbani classificazione	6
Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva	7
Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione	8
Articolo 7 - Locali ed aree scoperte non soggetti alla tariffa	8
Articolo 8 - Esclusione per attività produttive	10
Articolo 9 - Classificazione dei locali e delle aree delle utenze non domestiche	11
Articolo 10 - Classificazione dei locali delle utenze domestiche	12
Articolo 11 - Utente obbligato al pagamento	13
Articolo 12 - Obbligazione pecuniaria	14
Articolo 13 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del Piano Finanziario	15
Articolo 14 - Tariffa giornaliera	17
Articolo 15 - Tariffa per manifestazioni o spettacoli	17
Articolo 16 - Quota allacciamento servizio Verde Leggero	18
Articolo 17 - Imposte di legge e Tributo provinciale (TEFA)	18
Articolo 18 - Obblighi di trasmissione delle banche dati	18
Articolo 19 - Obblighi di informazione all'utenza	19
TITOLO II - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	20
Articolo 20 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	20
Articolo 20 bis - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo	20
Articolo 21- Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	21
Articolo 21- bis - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	21
Articolo 22 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	23
Articolo 23 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio	23
Articolo 24 - Riduzioni per il compostaggio individuale	23
Articolo 25 - Riduzioni per abitazioni, locali o aree scoperte tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	24
Articolo 26 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari	24
Articolo 26 bis - Riduzioni per il contenimento del rifiuto plastico presso utenze non domestiche	25
Articolo 27 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta	25
Articolo 28 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale	26
Articolo 29 - Agevolazione per utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	26
Articolo 29bis - Riduzioni per nuclei familiari con bambini	26
TITOLO III - COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI	28
Articolo 30 - Comunicazione	28
Articolo 31 - Controllo	29
Articolo 32 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento	30
Articolo 33 - Riscossione	32
Articolo 34 - Rimborsi	32
Articolo 35 - Sanzioni	32
Articolo 37 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	34
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI	36
Articolo 38 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	36
Articolo 39 - Entrata in vigore	36
ALLEGATI	36



TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia- Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione n. 1762/2019, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente lettera b);
 - c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle

attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- 3.i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - 4.i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - 5.i rifiuti da attività commerciali;
 - 6.i rifiuti da attività di servizio;
 - 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - 8.i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - g) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "aa", ai fini dell'oro trasporto in un impianto di trattamento;
 - j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - l) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolto in modo differenziato;
 - m) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
 - n) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona

fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

- o) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- s) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto nelle aree comuni, di una dotazione attribuita al condominio;
- t) «locali»: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su più lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, logge, terrazze.
- u) «aree scoperte»: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti.
- v) «possessione»: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- w) «detenzione»: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto o comodato oppure anche di fatto.
- x) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- y) «parte variabile servizi della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- z) «parte variabile produzioni della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che è applicata ai conferimenti di ogni singola utenza con un minimo fatturabile calcolato utilizzando i kb e kd del metodo normalizzato;
- aa) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Decreto 8 aprile 2008 "Disciplina dei Centri di Raccolta", un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- bb) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- cc) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- dd) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- ee) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- ff) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

- gg) «unità locale»: luogo operativo od amministrativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, filiale, agenzia ecc.) ubicato fisicamente in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività.
- hh) «tariffa giornaliera»: tariffa dovuta da coloro che occupano o detengono temporaneamente (periodi inferiori a 183 giorni/anno), con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico senza richiedere un servizio aggiuntivo (es. contenitori dedicati, spazzamento delle aree utilizzate, ecc.) rispetto all'ordinario servizio di igiene urbana.
- ii) «abitazione a disposizione»: abitazioni potenzialmente utilizzabili (con arredi o utenze attive) diverse dall'immobile principale di residenza.
- jj) «pertinenze di un immobile domestico»: cantine, soffitte, solai, magazzini e locali di deposito che rientrano nella categoria C2 nonché autorimesse accatastate in categoria C6 e tettoie in categoria C7.

Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento e dall'apposito regolamento di gestione del servizio.

Articolo 4 - Rifiuti speciali e rifiuti urbani classificazione

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006 e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle

attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;

- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
- g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
- i. i veicoli fuori uso.

4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.Lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio

comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Sono altresì soggette alla Tariffa tutte le aree scoperte operative possedute o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale e le aree condominiali detenute o occupate in via esclusiva.
5. La superficie tariffabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 30, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate. I vani scala sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.
6. La mancata utilizzazione anche temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché il mancato ritiro della dotazione, non comportano esonero o riduzione della Tariffa.

Articolo 7 - Locali ed aree scoperte non soggetti alla tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
 - a. per le utenze domestiche i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche;
 - b. per le utenze non domestiche i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici,

quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;

- c. unità immobiliari chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di qualsiasi utenza attiva (con l'eccezione delle utenze condominiali per le quali non è possibile la cessazione autonoma);
- d. unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
- e. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (a esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc.) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, purché non sia fornito specifico servizio;
- f. superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
- g. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione;
- h. i locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. Rientrano nella predetta esclusione anche le superfici di locali e aree scoperte operative delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che siano svolte dal medesimo imprenditore agricolo con prodotti derivanti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo o bosco o dall'allevamento dei propri animali, ovvero mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra. Con riferimento alle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, la presente esclusione viene riconosciuta ai contribuenti che provvedono a presentare la dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 31, unitamente a planimetria quotata e idonea documentazione atta a comprovare l'attività agricola e/o connessa svolta. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il medesimo soggetto è altresì tenuto a presentare al Gestore documentazione atta a dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali a proprie spese, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7bis D. Lgs. 267/2000. Resta ferma la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'Allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (rif. nota MiTE n. 37259 del 12 aprile 2021). Nelle more dell'aggiornamento del rapporto, la Tariffa resta dovuta sulla base delle superfici interessate e dell'effettivo mantenimento del servizio. Sono invece assoggettabili a Tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree in cui vengono svolte attività non connesse all'attività agricola;
- i. non sono in particolare soggette a Tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricoveri attrezzi, fienili;
- j. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; restano assoggettati i locali e l'area della proiezione della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata in 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- k. locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;

- l. locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - m. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179) dove vengono prodotti rifiuti speciali (ambulatori, sale operatorie, laboratorio analisi, etc) mentre rimarranno tariffabili i locali e le aree dove vengono prodotti rifiuti urbani (uffici, sale attesa, magazzini, corridoi, servizi, etc.);
 - n. per le utenze non domestiche le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico e le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
 - o. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi urbani
2. Le condizioni di esclusione devono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione, ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 35.
 4. La tariffa sarà applicata regolarmente alle utenze che, pur escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, richiedono il servizio in quanto produttrici di rifiuti.

Articolo 8 - Esclusione per attività produttive

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze in genere non conferibili al pubblico servizio di gestione rifiuti, al cui smaltimento sono pertanto tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. S'intendono luogo di produzione di rifiuti speciali di cui al comma precedente le aree o parti di esse le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione dei rifiuti stessi (superfici di produzione industriale, laboratori, specifici reparti di strutture sanitarie, ecc.); sono escluse pertanto quelle aree nelle quali si ha un'occasionale e accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (aree di movimentazione dei materiali, ecc.).
3. Non si tiene, altresì, conto delle aree aziendali che sono adibite ad ospitare i magazzini dei prodotti semi-lavorati e dei prodotti finiti di aziende produttrici di rifiuti speciali laddove sia provato che anche in tali spazi siano prevalentemente prodotti rifiuti speciali, al pari che nelle zone destinate alla produzione.
4. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate distinte per tipologia di attività economiche:

Descrizione attività	% abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	20%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, estetiste, parrucchieri	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	10%
Attività industriali o artigianali di produzione di beni	20%
Distributori di carburante	10%

5. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui all' art. 30 e nella relativa planimetria ed a fornire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.). Qualora non venga presentata tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata.
6. In caso di falegnamerie che smaltiscono gli scarti di produzione attraverso generatori dicalore posti all'interno dell'azienda stessa, potrà essere applicata l'esenzione di cui al comma 1, o nel caso di obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, verrà ridotta la superficie tassabile del 25%. Per poter usufruire dell'esenzione/riduzione dovrà essere presentata apposita autodichiarazione entro il 28 febbraio di ogni anno a pena di decadenza. Con la presentazione di tale dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare lo smaltimento. Qualora non venga presentata tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 35.

Articolo 9 - Classificazione dei locali e delle aree delle utenze non domestiche

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte. La

categoria associata all'attività verrà determinata attraverso la tabella di conversione di cui all'Allegato 3 e alla tabella di raccordo codici ATECO/ATECOFIN pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per le unità locali presenti in luoghi diversi è possibile far riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale stessa. Alle superfici scoperte operative con autonoma e distinta utilizzazione è possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso e relativa sottocategoria.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. A tali utenze possono essere assegnate, su richiesta dell'utente, dotazioni distinte sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica.
6. Qualora non interessati dalla specifica esclusione di cui all'art. 7 comma 1 lettera h, i complessi siti in ambito agricolo a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria secondo le seguenti modalità:
 - a. agriturismo con alloggi e ristorante ad uso esclusivo dei clienti: categoria "alberghi con ristorante";
 - b. agriturismo con alloggi e ristorante ad uso non esclusivo dei clienti: superficie degli alloggi con categoria "alberghi senza ristorante", superficie ristorante categoria "ristorante";
 - c. agriturismo solo con alloggi: categoria "alberghi senza ristorante".

L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.
7. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti del nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del nucleo massimo di posti letto autorizzato. Tenuto conto dei limiti operativi imposti dalla L.R. 28 luglio 2004 n. 16, art. 13 (ospitalità per massimo 120 giorni o 500 pernottamenti), è applicata una riduzione della Tariffa pari al 20% per i bed and breakfast di cui al periodo precedente per i quali l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione avviene nell'abitazione di residenza avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa.
8. La categoria "alberghi con ristorante" è applicata soltanto se il ristorante è riservato ai soli fruitori dell'albergo, in caso contrario, le due attività saranno considerate separatamente.

Articolo 10 - Classificazione dei locali delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate come da Allegato 2, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità a quanto stabilito dal DPR 158/99.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti (colf, badanti, ecc.), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico

Comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. E' necessaria la presentazione di un'unica dichiarazione secondo quanto stabilito dall'art. 30 specificando i nominativi dei componenti di ogni nucleo familiare.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero;
 - c. soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità; per un periodo di almeno 6 mesi l'anno o per utenti iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all'Esteri) e a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 30. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione o nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione del soggetto passivo (c.d. seconde case), il numero degli occupanti viene stabilito in due unità, fatto salvo per quanto stabilito al comma precedente.
6. Le pertinenze definite all'art. 2 c. 1 lettera gg) non riconducibili ad abitazioni principali verranno tariffate con categoria pertinenze con numero occupanti uguale:
 - a. al numero occupanti dell'utenza principale, sia essa intestata al detentore della pertinenza in questione o ad un membro del suo nucleo familiare
 - b. ad "un occupante" nel caso l'intestatario o altri membri del suo nucleo familiare non abbiano utenze attive nel Comune oggetto di tariffazione.
7. Tutti i locali di deposito/magazzini utilizzati da utenze domestiche e non riconducibili alla definizione di cui all'art. 2 c. 1 lettera gg) verranno tariffati con categoria dedicata: utenze non domestiche (categoria magazzini senza vendita diretta ad uso domestico).

Articolo 11 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a. per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b. per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti

coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale.
6. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
7. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
8. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
9. Per i locali multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
10. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative comuni.
11. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 10, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 30 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
12. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
13. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
14. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 12 - Obbligazione pecuniaria

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all'art. 6 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza e della fruizione del servizio rifiuti. Rimane comunque obbligatorio riconsegnare le attrezzature date in uso per la raccolta entro la data di cessazione dell'utenza.

2. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza.
3. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro trenta giorni dal verificarsi del presupposto tariffario, al fine di consentire l'erogazione del servizio, previa presentazione di adeguata dichiarazione secondo quanto stabilito dall'Articolo 30. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare.
4. E' possibile delegare al ritiro della dotazione nei termini di cui al comma precedente, persona terza dietro presentazione di apposito modulo di delega unitamente a documento d'identità di entrambe le parti interessate.
5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini indicati è tenuto al pagamento della tariffa associata alla propria categoria di utenza e della sanzione di cui all'art. 35 nonché della maggiorazione di cui allo stesso art. 35 comma 7.
6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro trenta giorni dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le modalità indicate dal Gestore.
7. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 30 del presente Regolamento.

Articolo 13 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del Piano Finanziario

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. La Tariffa Corrispettiva Puntuale è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti determinati secondo quanto disciplinato dal DPR 158/99, ad altri costi di esercizio non ricompresi nelle quote variabili, ai servizi di natura prevalentemente indivisibile di cui all'allegato A paragrafo 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021 e ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente), e da più quote variabili rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La tariffa, costruita in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di trattamento dei rifiuti, può essere schematizzata come segue:

$$TCP = QF + QVs + QVb + (QVecc + QVes) + [QVo + QVc + QVvt + QVvd]$$

dove le parentesi tonde () raggruppano le quote già attive che vengono applicate al ricorrere di specifiche circostanze mentre le parentesi quadre [] raggruppano le quote soggette a preventiva attivazione.

3. QUOTA FISSA QF: la tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc

possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale. È applicata in base alla superficie dell'immobile.

4. QUOTA VARIABILE SERVIZI o NORMALIZZATA QVs: copre i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni differenziate al netto delle entrate dei consorzi (CONAI). La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. Viene applicata in base al numero degli occupanti per le utenze domestiche e alla superficie per le utenze non domestiche.
5. QUOTA VARIABILE DI BASE o PRODUZIONE QVb: copre i costi di raccolta e trattamento ed è intesa come “canone di allacciamento” al servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti. È calcolata:
 - a. per le utenze domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare;
 - b. per le utenze non domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto e alla volumetria del contenitore a disposizione.

I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE DI BASE QVb per le utenze domestiche e non domestiche sono approvati annualmente con la delibera tariffaria del Comune.

6. QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc: è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento di quantità di rifiuti che eccedono quella minima coperta dalla QUOTA VARIABILE DI BASE QVb. È approvata annualmente con la delibera tariffaria del Comune.
7. QUOTA VARIABILE EXTRA-STANDARD QVes: copre i costi di gestione dei rifiuti delle Utenze Non Domestiche il cui conferimento richiede l'attivazione di servizi eccedenti rispetto al “servizio standard” garantito dal Gestore alle UND (il cui perimetro è individuato nel regolamento di gestione del servizio), evitandone la socializzazione sull'intera collettività. È approvata annualmente con la delibera tariffaria del Comune.
8. QUOTA ORGANICO QVo (se attivata): copre i costi della raccolta del rifiuto organico ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio. Tale quota si intende dovuta da tutte le utenze ad esclusione di quelle che sottoscrivono adeguata convenzione, approvata dalla giunta comunale, per l'autorizzazione e verifica della pratica del compostaggio domestico ai sensi del vigente regolamento di gestione del servizio. L'attivazione di tale quota è disposta dal Comune con la propria delibera tariffaria annuale che approva altresì la relativa tariffa.
9. QUOTA CARTA QVc (se attivata): copre i costi della raccolta della carta ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio e comprende una quota base di allacciamento che ipotizza un conferimento minimo di rifiuti. L'attivazione di tale quota è disposta dal Comune con la propria delibera tariffaria annuale che approva altresì i conferimenti minimi e la relativa tariffa.
10. QUOTA VETRO QVvt (se attivata): copre i costi della raccolta del vetro ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio e comprende una quota base di allacciamento che ipotizza un conferimento minimo di rifiuti. L'attivazione di tale quota è disposta dal Comune con la propria delibera tariffaria annuale che approva altresì i conferimenti minimi e la relativa tariffa.
11. QUOTA VERDE QVvd (se attivata): copre i costi della raccolta del verde ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio e comprende una quota base di allacciamento che ipotizza un conferimento minimo di rifiuti. L'attivazione di tale quota è disposta dal Comune con la propria delibera tariffaria annuale che approva altresì i conferimenti minimi e la relativa tariffa.
12. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
13. Per le utenze condominiali di cui al precedente art. 11 comma 13, la Tariffa dovuta è composta dalla sola QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc e/o QUOTA VERDE QVvd, considerando una QUOTA VARIABILE DI BASE QVb pari a zero.
14. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme

per la elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

15. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base della disciplina introdotta da ARERA (delibera 363/2021 e s.m.i.).

Articolo 14 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la Tariffa giornaliera fatto salvo che non sia richiesto un servizio aggiuntivo (es. contenitori dedicati, spazzamento delle aree utilizzate, ecc.) rispetto all'ordinario servizio di igiene urbana.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (ad esclusione della quota Variabile Misurata) maggiorata del 50% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa.
7. Alla tariffa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tariffa annuale.
8. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
 - Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quella indicata al punto precedente;
 - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
9. Alla Tariffa giornaliera non si applica la riduzione di cui all'art. 25 comma 2 del presente regolamento.
10. L'ufficio addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 15 - Tariffa per manifestazioni o spettacoli

1. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore, ma che richiedano l'attivazione del servizio rifiuti, l'organizzatore della manifestazione è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti accollandosi i relativi oneri. La richiesta deve pervenire al Gestore almeno 15 giorni prima dell'evento stesso.
2. Il Comune trasmette in tempo reale al Gestore del servizio i dati relativi a licenze o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico riguardanti eventi di cui al comma precedente. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi, sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di



spesa da inoltrare agli organizzatori secondo un listino prezzi inserito nella delibera tariffaria annuale. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che eventualmente fossero interessate. Fatta salva la corretta gestione dei rifiuti, la parte dell'organizzatore potranno essere conguagliati maggiori costi nel caso in cui daverifica risultasse che il servizio risultasse maggiore da quanto preventivato.

3. Il pagamento degli oneri indicati nel preventivo viene effettuato direttamente nei confronti del Gestore, che può richiedere un anticipo sino al 100% dei costi preventivati

Articolo 16 - Quota allacciamento servizio Verde Leggero

1. Le utenze possono chiedere l'attivazione del servizio di ritiro di erba e foglie (verde leggero) domiciliare presentando richiesta attraverso la modulistica dedicata.
2. L'attivazione del servizio permette di ricevere in comodato d'uso gratuito la dotazione prevista per la raccolta del rifiuto verde e comporta il pagamento di una quota annuale di allacciamento al servizio il cui importo è determinato ogni anno dal Comune in fase di approvazione delle tariffe rifiuti.
3. La quota di cui al comma precedente viene applicata per ogni contenitore richiesto e addebitata automaticamente con voce dedicata sulla fattura relativa alla Tariffa Corrispettiva Puntuale.
4. Il servizio si intende tacitamente confermato salvo riconsegna del contenitore.
5. L'utente dovrà comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti per l'attivazione del servizio inviando opportuna comunicazione e restituendo la dotazione secondo i termini disposti dal successivo art. 30.
6. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli sui rifiuti conferiti e potrà richiedere in qualunque momento la restituzione del/dei contenitori per motivi organizzativi o per eventuali usi scorretti ed impropri da parte dell'utilizzatore.

Articolo 17 - Imposte di legge e Tributo provinciale (TEFA)

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.
2. Alla Tariffa Corrispettiva, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo.

Articolo 18 - Obblighi di trasmissione delle banche dati

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze. Quanto sopra è valido anche per i relativi aggiornamenti secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
2. Il Comune coopera con il Gestore trasmettendo in tempo reale i dati in proprio possesso rilevanti ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati della tariffa corrispettiva puntuale.
3. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati

dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

Articolo 19 - Obblighi di informazione all'utenza

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b. voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
 - c. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - d. riduzioni eventualmente applicate.
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.





TITOLO II - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 20 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli successivi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 35 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 70% della Tariffa medesima.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 20 bis - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 che dimostrano di aver avviato a recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 secondo quanto indicato nell'allegato 6, è applicata una riduzione.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 elencati nell'allegato 4 avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi terziari, e la capacità produttiva di rifiuti assegnata all'utenza nel corso del medesimo anno, secondo la seguente formula:

$$\% \text{ di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati} * 100}{2 * Kd * \text{superfici assoggettata}}$$

3. La riduzione verrà determinata sulla Parte Variabile Servizi secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	25%	Nessuna riduzione
Oltre il 25%	50%	40%
Oltre il 50%		70%

4. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.

152/2006 avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Per "recupero" si intende quanto indicato nell'art. 183 c. 1 lett. t) e t-bis del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e smi.

Articolo 21- Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale

Articolo 21- bis - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 21, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;
 - ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

- ✓ la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore - fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.



Articolo 22 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La Tariffa è dovuta nella misura del 20% dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso, in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 23 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, per tener conto del minor servizio offerto, la Tariffa da applicare è ridotta in misura del 60% della Quota Variabile Servizi.
Si intendono non servite tutte le zone del territorio comunale escluse dall'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio Comune.
4. Qualora il servizio venga esteso ad eventuali zone non servite la Tariffa si applica per intera a far data dalla comunicazione di attivazione del nuovo servizio effettuata dal Gestore o dal Comune.

Articolo 24 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) è applicata una riduzione del 20% sulla Quota Variabile Servizi Qvs.
2. La riduzione di cui al comma 1 esclude l'attivazione dei ritiri domiciliari dell'organico e del verde leggero nel caso le rispettive quote Qvo e Qvvd non siano state attivate e non è applicata alle utenze domestiche tenute a disposizione (c.d. seconde case) che godono della riduzione di cui all'art. 25 c. 1.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello preposto nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta. La riduzione decorrerà dalla data di ritiro della compostiera concessa in comodato d'uso gratuito o dalla data di presentazione dell'autodichiarazione di impegno a compostare la frazione organica qualora la compostiera sia di proprietà dell'utenza o il compostaggio sia effettuato attraverso cumulo o buca/fossa, a condizione che il compostaggio sia stato effettivamente attivato.
4. Suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio entro i termini fissati dal successivo art. 30. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.
5. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale.



6. Ad esito della verifica di cui al comma 5 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non sia correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
7. Tenuto conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti gli agriturismi, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali, viene concessa la stessa riduzione di cui al comma 1.

Articolo 25 - Riduzioni per abitazioni, locali o aree scoperte tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

1. E' applicata una riduzione della Quota Fissa e Quota Variabile Servizi della Tariffa parial 30% nelle seguenti fattispecie di utenza:
 - a. Per le abitazioni tenute a disposizione (c.d. seconde case) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo per meno di 183 giorni all'anno.
 - b. per le abitazioni occupate da soggetti di cui all'art. 10 c. 4, purché tale situazione valga per tutto il nucleo familiare per un periodo di almeno 6 mesi l'anno e a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Nei precedenti casi la Quota Variabile Produzione non verrà addebitata ma l'importo dovuto verrà conteggiato in fase di congruaglio in base ai quantitativi di rifiuto urbano residuo realmente conferiti.
2. E' applicata una riduzione della Tariffa pari al 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima. Al fine del calcolo degli svuotamenti minimi la superficie di detti locali o aree scoperte verrà considerata al netto di tale riduzione.
3. Per le aree scoperte operative, compreso i magazzini di stoccaggio esterni, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.
4. La riduzione si applica se debitamente dichiarata dall'interessato e decorrerà dalla data di variazione se vengono rispettati i termini di cui all'art. 30, in caso contrario decorrerà dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Qualora si rilevi una produzione di rifiuto secco residuo superiore al valore degli svuotamenti minimi consentiti si potrà effettuare un accertamento in loco per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione.

Articolo 26 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Parte Variabile Servizi pari al 10% nei seguenti casi:
 - a. all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi (ad esempio "Progetto Last Minute Market")

- b. all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente. Qualora non venga presentata tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di sanzioni di cui all'art. 35.

Articolo 26 bis - Riduzioni per il contenimento del rifiuto plastico presso utenze non domestiche

1. Alle attività corrispondenti alle categorie di utenze non domestiche 22, 23 e 24 (ristoranti, bar, mense, birrerie) che installino o abbiano già installato sistemi di addolcimento e/o microfiltrazione per la somministrazione ai propri clienti dell'acqua del civico acquedotto, è applicata una riduzione nella misura del 5% sulla QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs dietro presentazione di una autodichiarazione secondo il modello preposto. Con tale autodichiarazione l'utente autorizza altresì il Gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'avvenuta installazione di suddetti sistemi.
2. Per quelle attività che installino eco-compattatori per la raccolta e la riduzione volumetrica degli imballaggi in plastica ("macchina mangia plastica") fruibili dai cittadini, è corrisposta una riduzione nella misura del 10% sulla QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs. L'utenza non domestica dovrà comunicare secondo i termini previsti dall'art. 19 c. 2 il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione. A titolo di esempio, sono da intendersi cause di decadenza dalla riduzione la dismissione, il danneggiamento o qualsiasi fatto che ne pregiudichi il regolare funzionamento. Per fruire della riduzione in oggetto il dispositivo dovrà essere installato in zona privata a uso pubblico adiacente al proprio esercizio commerciale, in modo da risultare sempre accessibile a tutti i cittadini e da garantire la massima fruibilità del dispositivo stesso. Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare il mantenimento per almeno cinque anni delle strutture installate, a garantirne la costante manutenzione e il corretto funzionamento nonché a gestire in autonomia il trasferimento del rifiuto pressato nel/i contenitore/i dedicato/i alla raccolta che verrà svuotato dal Gestore dei rifiuti alla normale frequenza prevista per il rifiuto plastico. In caso di mancato rispetto il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo percepito e dei relativi interessi legali.
3. I soggetti interessati, al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, dovranno: a) ottenere formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari; b) presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione corredata di adeguata documentazione attestante gli oneri sostenuti (copia del contratto di installazione o di manutenzione delle apparecchiature di depurazione o dell'eco-compattatore, con annessa dicitura specifica). Qualora non venga presentata tale documentazione, si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva delle sanzioni di cui all'art. 35.

Articolo 27 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Alle utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso il Centro di Raccolta (CdR), è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:.

CODICE CER	RIFIUTI PREMIANTI	SCONTO
150104 - 200104	Lattine, contenitori in latta	€ 0,20 / Kg
150101	Cartone / cartoncino / pacchi e-commerce	€ 0,20 / Kg
200133	Batteria auto	€ 0,20 / Kg
200133	Pile	€ 0,20 / Kg
200136	Piccoli Raee - R4	€ 0,20 / Kg
200125	Olio vegetale	€ 0,20 / Kg

2. L'agevolazione sarà calcolata per un valore massimo la cui entità verrà determinata in fase di delibera tariffaria e verrà applicata a consuntivo per anno solare e riconosciuta sulla tariffa dovuta per l'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 28 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata nella misura del 10% sulla Parte Variabile Servizi.
3. Per poter usufruire della riduzione l'utente dovrà presentare entro il 28 Febbraio di ogni anno a pena di decadenza, documentazione atta a dimostrare l'effettiva adesione all'iniziativa (es. contenitori dedicati al doggy-bag/family bag, pubblicità presso l'esercente, ecc.).
4. I fruitori dovranno rendersi disponibili a ricevere ispezioni da parte del soggetto Gestore volte ad accertare il mantenimento dei requisiti.

Articolo 29 - Agevolazione per utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. All'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa originato dall'utilizzo di presidi sanitari (quali, ad esempio, pannoloni, sacche per dialisi, traverse, ecc.), il Gestore fornirà apposito servizio. I conferimenti effettuati per questa frazione di rifiuto non verranno conteggiati nella QUOTA VARIABILE DI BASE QVb né nella QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc.
2. L'utente che desidera attivare tale servizio dovrà presentare apposita richiesta al Gestore tramite la modulistica dedicata.

Articolo 29bis - Riduzioni per nuclei familiari con bambini

1. Per l'utenza domestica nel cui nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che utilizzano pannolini lavabili, è riconosciuta una riduzione del 25% sulla Quota Variabile Servizi Qvs per i mesi di effettivo utilizzo.
2. La riduzione sarà concessa su presentazione dello scontrino fiscale, fattura o altra documentazione o elementi comprovanti il possesso di almeno 10 pannolini lavabili (o noleggio dei medesimi e lavaggio esterno) e cesserà al termine dell'utilizzo e comunque non oltre il compimento del 3° anno di età del bambino.
3. Per poter applicare la riduzione è necessario presentare specifica domanda al Gestore e

l'applicazione decorrerà dal mese successivo. La concessione della riduzione è subordinata al non utilizzo del servizio stradale di prossimità per il conferimento dei pannolini.

4. Con la presentazione della domanda sopra citata il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dare comunicazione in caso di interruzione dell'utilizzo dei pannolini lavabili.
5. All'utenza domestica nel cui nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi il Gestore fornirà, su richiesta dell'utente da presentare al Gestore tramite la modulistica dedicata, apposito servizio relativo alla produzione di pannolini. Nel caso di servizio attraverso contenitore dedicato, i conferimenti effettuati per questa frazione di rifiuto non saranno conteggiati nella QUOTA VARIABILE DI BASE QVb né nella QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc.



TITOLO III - COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 30 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 11, ha l'obbligo di attivare il servizio di raccolta domiciliare entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al prelievo. La comunicazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla Delibera ARERA nr. 15 del 2022. Detta attivazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 35 del presente Regolamento.
2. Analoga dichiarazione deve essere effettuata anche nel caso di cessazione dell'utenza entro 90 giorni dalla data di cessazione del presupposto tariffario, provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi consegnati.
3. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso deisingoli locali;
- d. Copia planimetrie in scala e/o quotate allegate alle autorizzazioni edilizie;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- h. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del rappresentante legale denunciante;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, le superfici e le destinazioni d'uso dei singoli locali e delle aree denunciate e loro partizioni interne;
 - e. Copia planimetrie in scale e/o quotate allegate alle autorizzazioni edilizie;
 - f. Data di inizio dell'occupazione/ conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile, anche con firma digitale, e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione è necessario allegare documento di identità del firmatario e la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltre fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione. L'iscrizione via web non esime l'utenza dal ritiro dei contenitori necessari alla raccolta differenziata.



5. La comunicazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 3 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
6. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
7. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo l'utente dimostri con idonea documentazione di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrarrà oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
8. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
9. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a presentare la richiesta di attivazione del servizio rifiuti nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente di presentare tale dichiarazione anche in assenza di detto invito.
11. In presenza di più nuclei familiari all'interno della stessa unità abitativa, la comunicazione deve essere presentata anche da uno solo degli occupanti o possessori.
12. Nel caso di decesso del contribuente o coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1.
13. I soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA1, TIA2, TARES, TARI) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6. Per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva restano ferme le condizioni di assoggettamento precedentemente dichiarate.
14. L'integrazione o la modifica dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione possono essere effettuate d'ufficio, in conformità alle indicazioni di principio di cui all'Allegato 3 del presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.
15. Il Gestore prende in carico le istanze di iscrizione/variazione/cessazione del servizio con le modalità e secondo i termini previsti dalla vigente Carta della Qualità del Servizio.

Articolo 31 - Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II.
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree, nonché agli amministratori condominiali;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 15 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
6. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 35.
7. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
8. Nel caso di mancata o errata comunicazione il Gestore può richiedere il rimborso delle spese di controllo sostenute e documentate, fino ad un massimo del 30% della somma da recuperare comprensiva degli interessi.
9. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento
10. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.

Articolo 32 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore previste dalla Carta della Qualità del Servizio. Il Gestore è tenuto a garantire almeno una modalità di pagamento gratuita; qualora preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dallo stesso per l'utilizzo di detta modalità.
2. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Tale termine deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

Termine di scadenza e data di emissione del documento di riscossione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

3. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per l'utenza non domestica le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
4. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti purché l'utente sia in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite nell'accordo di rateizzazione.

Il Gestore garantisce comunque la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

In ogni caso al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione di cui al periodo precedente non possono essere applicati qualora la soglia di cui al presente comma, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore.

5. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo.
6. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In tale atto sono indicati gli importi da versare in unica rata, il termine di pagamento, gli interessi moratori pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di tre punti e l'importo delle sanzioni dovute, in base a quanto disposto dal successivo art. 35. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 10.
7. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Gestore attiva le procedure di recupero del credito nei modi di legge, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 33 - Riscossione

1. La tariffa annuale è riscossa attraverso un'emissione con le seguenti scadenze:
 - 31 Luglio (acconto 50 %)
 - 31 Ottobre
2. Nel caso di tariffa giornaliera il dovuto sarà liquidato in un'unica soluzione con scadenza 31 Ottobre.
3. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva alla presentazione della variazione mediante conguaglio compensativo.
4. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno, nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno o eventuali conguagli per conferimenti eccedenti la Quota Variabile Produzioni, potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.
5. In caso di mancata approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito del piano finanziario entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, la tariffa sarà versata per la prima rata in acconto, in misura pari al 50% del dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente e nella seconda rata sarà operato un conguaglio, ad avvenuta approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza.
6. Non verranno emessi documenti relativi alla Tariffa Corrispettiva per importi dovuti inferiori o uguali a 5 euro.

Articolo 34 - Rimborsi

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati di cui all'Articolo 37 evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari, di norma, a centoventi (120) giorni lavorativi.
4. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
5. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta scritta motivata di rettifica degli importi addebitati, allegando copia della ricevuta di pagamento, con le modalità di cui all'art.30.
6. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 35 - Sanzioni

1. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 Dicembre del



quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente:

n.	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO
1.	Omesso o parziale versamento della tariffa (art.30, c.5)	€ 25,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2.	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 30, c. 6)	€ 25,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3.	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 12, c. 4)	-----	-----	€ 100,00
4.	Mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (Titolo II) o delle agevolazioni di servizi (art. 30 c. 1 e 2)	-----	-----	€ 100,00
5.	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 30, c. 1 e 2)	€ 25,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
6.	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 30, c. 2)	-----	-----	€ 100,00
7.	Mancata riconsegna dei contenitori alla cessazione del contratto (art. 12 c. 7)	-----	-----	€ 100,00

3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 18, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
4. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di tre punti percentuali per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza della fattura.
5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo in capo ad un anno solare, si considereranno come svuotamenti effettivi gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 100%, fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.
6. Per le utenze domestiche non residenziali e per le utenze non domestiche, si applicherà la maggiorazione di cui al comma 5 salvo puntuale valutazione da parte del Gestore.



7. Come stabilito dall'art. 6, il mancato ritiro della dotazione non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato nei termini previsti la propria dotazione, oltre alla sanzione di cui al presente articolo, verrà determinata la Quota Variabile Produzioni imputando un quantitativo minimo di rifiuti indifferenziati. Tale quantitativo sarà calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è pari a 40 litri per un numero di 52 conferimenti minimi/anno.
8. In materia di vigilanza sulla raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti si rimanda a quanto disciplinato dal Regolamento Atersir Delibera Camb/2020/13 del 27.02.2023.
 Nel caso, in un tempo di 3 anni, si verifichino più violazioni di una stessa fattispecie inerenti le modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti domestici e non domestici (articolo 19 bis comma 2 e articolo 20 del suddetto Regolamento Atersir), il soggetto incaricato dell'accertamento potrà disporre un aggravio progressivamente crescente degli importi della sanzione come di seguito dettagliato:
 - aumento del 20% per la seconda violazione
 - del 40% per la terza violazione
 - del 100% per le violazioni successive.

Articolo 36 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

Articolo 37 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente di cui all'Art.11 può presentare al Gestore reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
2. Il Gestore predispone specifica modulistica per i reclami scritti e per le richieste di rettifica degli importi addebitati. La modulistica è accessibile dalla home page del sito internet del Gestore e disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, e deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 2) purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
4. Gli operatori del Gestore addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
5. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
6. Le risposte ai reclami e alle richieste di cui al comma 1 sono inviate di norma entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Gestore per i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni ed entro sessanta (60) giorni lavorativi per le richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.¹ Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 39 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2023.

ALLEGATI

Allegato 1: Modalità di calcolo della Tariffa Corrispettivo.

Allegato 2: Classificazione delle utenze domestiche e utenze non domestiche.

Allegato 3: Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

Allegato 4: Elenco rifiuti urbani che concorrono alla riduzione per avvio autonomo a riciclo